



CITTA' DI TORINO

Servizio Elettorale

DIREZIONE SERVIZI CIVICI
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
SYSTEM INFO ELE

REFERENDUM COSTITUZIONALE

DSC - SE - ELE - V06
Pag. 1



**SPECIALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 2006**

Sommario

SPECIALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 2006	2
Premessa	4
cos'è un referendum	4
Tipi di referendum	4
referendum consultivo	5
referendum approvativo (c.d. costituzionale o confermativo)	5
Fasi per lo svolgimento	6
Ufficio Centrale per il referendum	7
Il quorum	8
PER COSA SI VOTA	9
Che cosa cambia	9
IL TESTO DI LEGGE	12
QUANDO SI VOTA	26
CHI HA DIRITTO AL VOTO	26
Ammissione degli elettori alla votazione	27
AMMISSIONE AL VOTO CON PROCEDURA SPECIALE	29
Degenti in ospedali e case di cura.....	29
Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità	30
Detenuti presso luoghi di reclusione o custodia preventiva.....	31
Componenti dei seggi; rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei referendum presso la sezione, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi	31
Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	32
Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali	32
Elettori in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali.	33
Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.	33
Voto assistito - Elettori portatori di handicap grave	34



Voto di elettore fisicamente impedito.....	34
Voto di elettore portatore di handicap	36
voto di elettore non deambulante.....	36
voto in base ad attestazione del sindaco o sentenza.....	37
Voto di cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio	37
CHI VOTA, DOVE - TABELLA RIEPILOGATIVA.....	39
Come si vota	42
Fac-simile di scheda	43
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	43
Come sono composti i seggi	43
Seggio speciale	43
Onorario	45
Presidente di seggio	45
Funzioni del Presidente.....	45
Vice Presidente	45
Segretario	45
Scrutatori.....	46
Rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum	47
Sanzioni penali	48
SCRUTINIO.....	49
Spoglio e registrazione dei voti.....	49
CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....	50
Statistiche e curiosità	52
CORPO ELETTORALE.....	52
corpo elettorale della Città	52
APPENDICE NORMATIVA.....	53



 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	REFERENDUM COSTITUZIONALE	DSC - SE - ELE - V06 Pag. 4

Premessa

Domenica 25 e lunedì 26 giugno, si svolgeranno le operazioni di voto per l'approvazione del testo di Legge Costituzionale relativo alle "Modifiche alla Parte II della Costituzione".

cos'è un referendum

La parola latina "Referendum" (gerundio di refero) indica lo strumento, attraverso il quale il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici: è il più importante istituto di democrazia diretta in quanto prevede l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti.

In Italia il referendum è disciplinato dagli artt. 75, 132, 138 della Costituzione; non sono ammessi i referendum per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.

Tipi di referendum

Il nostro ordinamento prevede tre tipi diversi di referendum:

- Abrogativo
- Consultivo
- Costituzionale o confermativo

Vi sono anche delle forme di referendum che possono essere svolte a livello regionale, comunale o locale.

referendum abrogativo

Questo tipo di referendum (disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione), viene indetto per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, e può essere richiesto da cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La richiesta deve essere depositata tra il 1° gennaio e il 30 settembre ed i quesiti devono essere formulati in modo chiaro, così da permettere agli elettori di esprimere il loro consenso.

In caso di ammissione, a seguito dell'esame della Corte Costituzionale, ricevuta la comunicazione della sentenza, il Presidente della Repubblica, su



deliberazione del Consiglio dei Ministri, indirà il referendum fissando la data di convocazione dei comizi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Se si verifica il caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum è automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni.

referendum consultivo

questo tipo di referendum è disciplinato dall'articolo 132 della Costituzione, attraverso il quale si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

referendum approvativo (c.d. costituzionale o confermativo)

Il referendum approvativo trae fondamento dall'articolo 138 della Costituzione che disciplina il procedimento di formazione delle leggi costituzionali.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti non si effettua il referendum. Nella storia della nostra Repubblica vi è stato un solo referendum approvativo, o "confermativo", quando i cittadini italiani sono stati chiamati ad esprimersi sulla riforma Costituzionale sul federalismo.

Il referendum costituzionale è valido indipendentemente dal raggiungimento di un quorum, cioè, contrariamente ai referendum abrogativi non è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	REFERENDUM COSTITUZIONALE	DSC - SE - ELE - V06 Pag. 6

Fasi per lo svolgimento

Il referendum si svolge attraverso le seguenti fasi (a carattere generale):

- Iniziativa, richiesta: deve provenire da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali. Nel caso di referendum consultivo devono farne richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. I promotori devono presentarsi alla cancelleria della Corte di Cassazione e indicare l'articolo o la legge per cui intendono raccogliere le firme.
- Raccolta delle sottoscrizioni: Occorre usare la modulistica appropriata. Ogni facciata iniziale deve contenere il quesito da sottoporre a votazione. I moduli per la raccolta delle firme sul referendum devono essere preventivamente vidimati e le firme, con le generalità di chi sottoscrive, devono essere autenticate da un notaio o soggetto giuridicamente autorizzato (art. 14 legge 53/1990).
- Controllo di legittimità: L'Ufficio Centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, deve esprimersi sulle eventuali irregolarità della richiesta procedendo ad una verifica sulla regolarità ed il numero necessario delle firme: se il controllo ha esito positivo invia tutto alla Corte Costituzionale che dovrà esprimere un giudizio di ammissibilità del referendum proposto, controllando a sua volta se la legge di cui si chiede l'abrogazione può essere oggetto di referendum e se il quesito è espresso in modo chiaro.
- Controllo di legittimità costituzionale: La Corte Costituzionale deve poi decidere sulla legittimità costituzionale delle richieste.
- Indizione: il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fissa la convocazione degli elettori a votare, per le richieste ammesse, in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno per il referendum abrogativo. Se si verifica il caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum è automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni. Nel caso del referendum consultivo, il Presidente della Repubblica fissa la convocazione degli elettori entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta. Nel caso di referendum approvativo l'indizione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia



ammesso. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

- **Votazione e scrutinio:** la consultazione popolare referendaria si svolge secondo le modalità stabilite per le elezioni politiche. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Per il referendum approvativo, non è necessario raggiungere il quorum perché sia valido. In altre parole non è necessario che vada a votare la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Ufficio Centrale per il referendum

Ufficio Centrale per il referendum:

presso la Corte di Cassazione, è costituito l'Ufficio Centrale, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di Cassazione più anziani e tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione, il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio.

Decide sulla legittimità della richiesta; contesta eventuali irregolarità; comunica la decisione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte Costituzionale.

Procede alla proclamazione dei risultati del referendum, attestando che la legge di revisione della Costituzione o la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore al numero di voti negativi.

Ufficio provinciale per il referendum:

presso il Tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia, è costituito l'Ufficio composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale, dei tre il più anziano assume le funzioni di presidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale.

Sulla base dei verbali di scrutinio, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati (dopo aver provveduto al riesame di voti contestati e provvisoriamente non assegnati) del/dei referendum; redige verbale di tutte le operazioni, in tre copie, e ne invia una copia all'Ufficio



Centrale per il referendum che a sua volta procederà alla proclamazione dei risultati.

Il Presidente della Repubblica in base al verbale trasmesso dall'Ufficio Centrale, con D.P.R. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, procede alla promulgazione della legge se l'esito è favorevole.

Se invece l'esito è negativo, ovvero la legge non viene abrogata, la comunicazione del risultato del referendum è il Ministro di Grazie e Giustizia che cura la pubblicazione del risultato medesimo, sempre nella Gazzetta Ufficiale.

Il quorum

La parola "*quorum*" - sempre di provenienza latina (derivato dalla frase "*quorum maxima pars*") - significa numero legale, maggioranza, che sono istituti ancora oggi fondamentali negli organi e nelle decisioni collegiali.

L'articolo 75 della Costituzione (quarto comma) stabilisce che per la validità del referendum deve aver partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, pertanto, la proposta referendaria è approvata, se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ovvero se il "sì" raggiunge la metà più uno dei voti espressi (50%+1). Nel caso di assoluta parità tra "sì" e "no", infatti, il referendum sarebbe respinto.

**PER COSA SI VOTA**

Si vota per un referendum confermativo (il primo è stato quello del 7 ottobre 2001 sulla riforma del Titolo V della Costituzione) concernente modifiche alla Parte II della Costituzione Italiana approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005.

L'art.138 della Costituzione che regola la revisione costituzionale, al secondo comma stabilisce infatti che le leggi costituzionali, qualora non siano approvate al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere, "sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali". E precisa: "la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi".

La legge di modifica costituzionale, oggetto dell'attuale referendum, interessa circa cinquanta articoli della Costituzione, riguardanti principalmente: il trasferimento di alcune competenze alle Regioni (artt.117, 118, 127), il Parlamento (Camera e Senato Federale artt. 56, 57, 58, 59), la formazione delle leggi (art. 70), il Presidente della Repubblica (artt. 83, 84, 87, 88, 92), il Primo Ministro (art. 94,95), la Corte Costituzionale (art.135), il Consiglio Superiore della Magistratura (art.104), Roma Capitale (art.114), i Referendum costituzionali (art.138).

Che cosa cambia**NELLE ISTITUZIONI****Presidente della Repubblica****com'è**

Elezione: eletto da Camera e Senato in seduta comune con l'aggiunta di tre delegati per Regione eletti dai Consigli regionali in modo che sia assicurato il rispetto delle minoranze.

Poteri: è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Età minima per essere eletti: 50 anni.

come diventa

Elezione: eletto dall'Assemblea della Repubblica: due Camere (dei Deputati e Senato federale), Presidenti di Regione e delle Province di Trento e Bolzano e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali.

Poteri: è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. Vengono aggiunti due poteri, la nomina dei Presidenti delle Authority e la designazione del vicepresidente del CSM. La concessione della grazia diventa suo potere esclusivo. .

Età minima per essere eletti: ridotta a 40 anni.

Governo**com'è****come diventa**



Capo del governo: nominato dal Presidente della Repubblica, dirige la politica generale del Governo.

Ministri: nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Capo del Governo.

Fiducia: dalle due Camere, ognuna delle quali la accorda o la revoca mediante mozione motivata e per appello nominale.

Primo ministro o Premier: nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni, determina la politica generale del Governo e dirige l'attività dei Ministri.

Ministri: nominati e revocati dal Primo Ministro.

Fiducia: la Camera dei Deputati esprime un voto sul programma del Governo (vedi scioglimento delle Camere).

Parlamento

com'è

Camera dei Deputati: 630 deputati. Approvazione del Regolamento interno a maggioranza assoluta dei componenti. Età minima per essere eletti: 25 anni.

Senato della Repubblica: 315 senatori con cinque anni di mandato. Età minima per essere eletti: 40 anni.

Bicameralismo: cosiddetto "perfetto". La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere, con il passaggio da una all'altra dei progetti/disegni di legge fino a quando tutte e due le Camere approvano lo stesso testo.

come diventa

Camera dei Deputati: ridotti a 518 i deputati più deputati a vita (ex presidenti della Repubblica e non più di 3 nominati). Approvazione del Regolamento interno a maggioranza di tre quinti dei votanti. Età minima per essere eletti: ridotta a 21 anni.

Senato Federale della Repubblica: ridotti a 252 i senatori eletti a livello regionale contestualmente ai rispettivi Consigli regionali. Devono avere legami di appartenenza alla Regione per la quale vengono eletti. Età minima per essere eletti: ridotta a 25 anni.

Bicameralismo: la Camera ha l'ultima parola sulle leggi di competenza esclusiva dello Stato, il Senato su quelle di competenza concorrente (mista Stato/Regioni) e regionale, insieme decidono sulla legge di bilancio su quelle costituzionali, elettorali e riguardanti gli enti locali.

Scioglimento delle Camere

com'è

Il Presidente della Repubblica può sciogliere le due Camere (dei Deputati e Senato) o anche solo una di esse, sentiti i rispettivi Presidenti.

come diventa

Camera dei Deputati: in caso di mozione di sfiducia al Primo Ministro, lo scioglimento è automatico. In caso di richiesta di fiducia negata, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica scioglie la Camera e indice le elezioni, oppure la maggioranza può presentare una mozione in cui indica il nuovo Primo Ministro che il Presidente della Repubblica sarà tenuto a nominare (Sfiducia costruttiva).

Senato federale: il Presidente della Repubblica può sciogliere il Senato federale in caso di sua prolungata impossibilità di funzionamento.



Corte costituzionale (Consulta)

com'è

Composizione: 15 giudici, nominati dal Presidente della Repubblica (cinque), dal Parlamento in seduta comune (cinque) e dalle supreme magistrature (cinque).

Incompatibilità: Parlamentare, Consigliere regionale, avvocato.

come diventa

Composizione: 15 giudici, salgono da cinque a sette quelli di nomina parlamentare (tre dalla Camera, quattro dal Senato federale), quattro vengono nominati dal Presidente della Repubblica e quattro dalle supreme magistrature.

Incompatibilità: Parlamentare, Consigliere regionale, avvocato durante il mandato; si aggiungono, nei tre anni dopo la scadenza, incompatibilità con incarichi di governo, cariche elettive o di nomina governativa, svolgimento di funzioni in organi o enti pubblici.

Consiglio superiore della magistratura (Csm)

com'è

Presidenza e membri di diritto: è presieduto dal Presidente della Repubblica. I membri di diritto sono il primo presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

Membri eletti: per due terzi da tutti i magistrati ordinari e per un terzo dal parlamento in seduta comune. Il CSM elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.

come diventa

Presidenza e membri di diritto: non cambia

Membri eletti: per due terzi da tutti i magistrati ordinari, per un sesto dalla camera e per un sesto dal Senato federale. Il Vicepresidente è scelto dal Presidente della Repubblica.

Federalismo e devoluzione

com'è

Regioni: potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Governo: può promuovere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione.

come diventa

Regioni: potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza sanitaria, organizzazione scolastica (e parte dei programmi scolastici di interesse specifico regionale), polizia locale (Devoluzione).

Definizione delle competenze regionali trasferendo all'esclusiva competenza statale importanti materie di interesse nazionale (tra cui energia, infrastrutture, tutela della salute, sicurezza sul lavoro).

Attuazione, entro tre anni, del federalismo fiscale previsto dalla precedente riforma per gli enti locali, (autonomia finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome, fondo perequativo per territori con minore capacità fiscale, destinazione di risorse aggiuntive in casi determinati).

Governo: può impugnare una legge regionale, che ritenga pregiudichi l'interesse nazionale, davanti al Senato federale che rinvia la legge alla Regione per la rimozione della causa d'impugnazione. In caso negativo la legge



viene sottoposta al Parlamento in seduta comune che a maggioranza assoluta, può proporre al Capo dello stato l'annullamento parziale o totale della legge.

Clausola di supremazia: lo Stato può sostituirsi agli enti locali nel caso di mancata emanazione di norme essenziali.

IL TESTO DI LEGGE

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche alla Parte II della Costituzione.» (GU n. 269 del 18-11-2005)

SENATO DELLA REPUBBLICA**CAPO I****MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE**

Avvertenza: Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1. (Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica".

Art. 2. (Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati e' composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di eta'. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".

Art. 3. (Struttura del Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica e' eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il Senato federale della Repubblica e' composto da duecentocinquantaquattro senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica e' disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. Partecipano all'attivita' del Senato federale della



Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalita' previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di citta' metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".

Art. 4. (Requisiti per l'eleggibilita' a senatore)

1. L'articolo 58 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di eta' e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni".

Art. 5. (Deputati di diritto e a vita)

1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: "senatore" e' sostituita dalla seguente: "deputato". 2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica puo' nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non puo' in alcun caso essere superiore a tre".

Art. 6. (Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)

1. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica".

Art. 7. (Elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione. Finche' non e' riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente".

Art. 8. (Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente e' eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalita' di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza".

Art. 9. (Modalita' di funzionamento delle Camere)

1. L'articolo 64 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta. Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle



di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalita' ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome puo' esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente".

Art. 10. (Ineleggibilita' ed incompatibilita')

1. All' articolo 65 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' con l'ufficio di deputato o di senatore".

Art. 11. (Giudizio sui titoli di ammissione -dei deputati e dei senatori)

1. L'articolo 66 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita', entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti".

Art. 12. (Divieto di mandato imperativo)

1. L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato".

Art. 13. (Indennita' parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 69: - I membri delle Camere ricevono un'identica indennita' stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma. La legge disciplina i casi di non cumulabilita' delle indennita' o emolumenti derivanti dalla titolarita' contestuale di altre cariche pubbliche".

Art. 14. (Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La funzione legislativa dello Stato e' esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonche' nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non e' approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalita' rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo

unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".

Art. 15. (Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".

Art. 16. (Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa. Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame. Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma. Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera



competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorit  per quelle adottate da pi  Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro".

Art. 17. (Procedure legislative in casi particolari)

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "dei propri componenti," sono inserite le seguenti: "e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,". 2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "Se le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,". 3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "delegazione delle Camere," sono inserite le seguenti: "secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,". 4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "alle Camere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, e' appositamente convocata". 5. All' articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: "Le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,".

Art. 18. (Decreti legislativi)

1. All'articolo 76 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera".

Art. 19. (Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 80. - E' autorizzata con legge, approvata ai sensi dell' articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi".

Art. 20. (Bilanci e rendiconto)

1. All' articolo 81 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell' articolo 70, primo comma".

Art. 21. (Commissioni parlamentari d'inchiesta)

1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorit  giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera e' scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione".

CAPO II**MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE****Art. 22. (Elezione del Presidente della Repubblica)**

1. L'articolo 83 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 83. - Il Presidente della Repubblica e' eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altres  un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente della Repubblica e' eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti".

Art. 23. (Eta' minima del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: "cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni".

**Art. 24. (Convocazione dell'Assemblea della Repubblica)**

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica".

Art. 25. (Supplenza del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica". 2. All' articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: "se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei deputati e' sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".

Art. 26. (Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L' articolo 87 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed e' garante della Costituzione e dell'unita' federale della Repubblica. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorita' indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all' articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali".

Art. 27. (Scioglimento della Camera dei deputati)

1. L'articolo 88 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi: a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilita'; b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalita' fissate dalla legge; c) in caso di dimissioni del Primo ministro; d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato".

Art. 28. (Modifica all'articolo 89 della Costituzione)

1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".

Art. 29. (Giuramento del Presidente della Repubblica) 1. L'articolo 91 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedelta' alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica".

CAPO III

**MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE****Art. 30. (Governo e Primo ministro)**

1. L'articolo 92 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 92. - Il Governo della Repubblica e' composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o piu' liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalita' stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro".

Art. 31. (Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 93 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".

Art. 32. (Governo in Parlamento)

1. L'articolo 94 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. Il Primo ministro puo' porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorita' su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non e' comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. In qualsiasi momento la Camera dei deputati puo' obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni. Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma. Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale".

Art. 33. (Poteri del Primo ministro e dei ministri)

1. L'articolo 95 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro. Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne e' responsabile. Garantisce l'unita' di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri".

Art. 34. (Disposizioni sui reati ministeriali)

1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

Art. 35. (Autorita' amministrative indipendenti nazionali)



1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, e' inserito il seguente: "Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attivita' di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, puo' istituire apposite Autorita' indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilita' e le condizioni di indipendenza. Le Autorita' riferiscono alle Camere sui risultati delle attivita' svolte".

CAPO IV**MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE****Art. 36. (Elezione del Consiglio superiore della magistratura)**

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica". 2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma e' abrogato.

CAPO V**MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE****Art. 37. (Modifiche all'articolo 114 - della Costituzione)**

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione e' sostituita dalla seguente: "Comuni, Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato". 2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarieta'". 3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Roma e' la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalita' stabiliti dallo statuto della Regione Lazio".

Art. 38. (Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa puo' essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale".

Art. 39. (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario". 2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;". 3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: "politica monetaria,;"; dopo le parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "e del credito"; dopo le parole: "tutela della concorrenza" sono inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato". 4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: "polizia amministrativa" sono inserite le seguenti: "regionale e". 5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualita' alimentari". 6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sicurezza del lavoro;". 7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinamento della capitale;". 8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti: "s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; s-ter) ordinamento della comunicazione; s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia". 9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le

seguenti modificazioni: a) sono soppresse le parole: "e sicurezza"; b) sono soppresse le parole: "tutela della salute"; c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" e' inserita la seguente: "regionale"; d) le parole: "grandi reti di trasporto e di navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di navigazione"; e) le parole: "ordinamento della comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche"; f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sono sostituite dalle seguenti: "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia"; g) le parole: "casce di risparmio, casce rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" sono sostituite dalle seguenti: "istituti di credito a carattere regionale". 10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Spetta alle Regioni la potesta' legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia amministrativa regionale e locale; e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". 11. All' articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni".

Art. 40. (Modifica dell'articolo 118 della Costituzione)

1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalita', puo' istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114. Ai Comuni, alle Province e alle citta' metropolitane e' garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale. Comuni, Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta', anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attivita' e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale e' definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma. La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni".

Art. 41. (Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Stato puo' sostituirsi alle Regioni, alle citta' metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118"; b) dopo le parole: "dei governi locali" sono inserite le seguenti: "e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarieta'"; c) e' soppresso il secondo



periodo.

Art. 42. (Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di composizione e". 2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non e' immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo".

Art. 43. (Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)

1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, e' soppresso il secondo periodo. 2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali".

Art. 44. (Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il decreto e' adottato previo parere del Senato federale della Repubblica". 2. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono sopprese le parole: " , l'impedimento permanente, la morte" e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".

Art. 45. (Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma e' inserito il seguente: Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, puo' annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento".

Art. 46. (Garanzie per le autonomie locali)

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, e' inserito il seguente: "Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilita' della questione".

Art. 47. (Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

1. Dopo l'articolo: 127-bis della Costituzione, e' inserito il seguente: "Art. 127-ter. - Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le citta' metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalita'. Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114. I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalita' e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti".

Art. 48. (Modifica all'articolo 131 - della Costituzione)

1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d'Aosta" e "Trentino-Alto Adige" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Valle d'Aosta/Vallee' d'Aoste" e: "Trentino-Alto



Adige/Sudtirolo".

Art. 49. (Città metropolitane)

1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma: "L'istituzione di città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione".

Art. 50. (Abrogazione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

CAPO VI**MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE****Art. 51. (Corte costituzionale)**

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari". 2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: "dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati". 3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea".

Art. 52. (Referendum sulle leggi costituzionali)

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

CAPO VII**DISPOSIZIONI TRANSITORIE****Art. 53. (Disposizioni transitorie)**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60,



primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale: a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale: a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età; c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); e' fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5; d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale e' ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge



costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, e' fissato in quarantacinque giorni. 7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all' adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. 9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali. 10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale gia' eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice gia' eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice gia' nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati e' attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato e' attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza. 11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, gia' eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale. 13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all' articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. 14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione. 15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica. 16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: ", impedimento permanente o morte"; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente". 17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano gia' entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. 18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "i rinnovi" e la parola: "successivo" e' sostituita dalla seguente: "successivi".

Art. 54. (Regioni a statuto speciale)



1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 55. (Adeguamento degli statuti speciali)

1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

Art. 56. (Trasferimento di beni e di risorse)

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell' articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalita' e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l' adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Art. 57. (Federalismo fiscale e finanza statale)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle citta' metropolitane e alle Regioni puo' determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

IL PRESIDENTE

**QUANDO SI VOTA**

I seggi saranno aperti:

DOMENICA 25 GIUGNO dalle ore **8.00** alle ore **22.00**
LUNEDÌ 26 GIUGNO dalle ore **7.00** alle ore **15.00**

CHI HA DIRITTO AL VOTO

" ^{1.} Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età

^{2.} Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

^{3.} La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.¹

^{4.} Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge."

Questo l'articolo 48 della Costituzione della Repubblica italiana e, pertanto, sono ammessi al voto tutti coloro che risultano, a qualsiasi titolo, iscritti nelle liste elettorali mentre, sono esclusi dal voto i giovani che pur essendo iscritti nelle liste elettorali non hanno compiuto il 18mo anno di età alla data del 25 giugno 2006 (*primo giorno della votazione*).

La modifica introdotta dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, applicabile anche ai referendum, prevede che tutti i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero, possono votare per corrispondenza.

¹ Il terzo Comma è stato introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

***Ammissione degli elettori alla votazione.***

Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è scritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 57, primo comma, del D.P.R. 361/1957).

Si lascia, tuttavia, al presidente la facoltà di consentire – nei limiti del possibile – la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno delle elezioni.

Qualora si verificino affollamenti agli ingressi degli edifici ove sono situate più sezioni, i Presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione, occorre ricordare che l'esibizione della tessera elettorale personale è necessaria, unitamente ad un documento d'identità, per l'esercizio del diritto di voto.

Qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la stessa data dell'elezione attualmente in svolgimento, si da comprovare che già sia stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione elettorale, l'elettore non potrà essere ammesso al voto.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

- 1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che li dichiari elettori del Comune (art. 47, secondo comma, del D.P.R. 361/1957, e art. 45, secondo ed ultimo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223): tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella sezione indicata dal Sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi;
- 2) coloro che si presentino a votare muniti dell'attestazione del Sindaco di ammissione al voto, a norma dell'art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo e successive modificazioni (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), come aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40;
- 3) i membri del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune, purché muniti della tessera elettorale (art. 48 del D.P.R. 361/1957 e art. 14 del D.P.R. n. 299/2000);
- 4) gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale



attestante l'impedimento (art. 1, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e art. 14 del D.P.R. n. 299/2000);

- 5) gli ammessi al voto domiciliare, anche se iscritti in altra sezione del Comune o di altro Comune diverso da quello di iscrizione elettorale (a seconda della tipologia delle consultazioni in corso), che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).
- 6) i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (da tenere presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte dei Corpi militarmente organizzati); essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori previa esibizione della tessera elettorale (art. 49 primo e secondo comma del D.P.R. 361/1957)
- 7) i naviganti (marittimi ed aviatori) che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 361/1957, essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale:
 - certificato del comandante del porto o aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nella impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;
 - il certificato del Sindaco del Comune di imbarco in cui si attesta che, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, è stata notificata, per telegrafo, la volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco.

Gli elettori anzidetti vanno aggiunti, a cura del presidente, riportandone le generalità nel/i verbale/i delle operazioni del seggio negli appositi paragrafi, per gli ammessi al voto domiciliare, nel verbale apposito (art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361, art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991 e art. 1, comma 9, del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti:



- a) carta di identità o altro documento di identificazione² munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della votazione, purché risultino sotto ogni aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un Ordine professionale, purché munita di fotografia;
- e qualora l'elettore sia sprovvisto di documento di riconoscimento personale
- 2) per attestazione di uno dei membri dell'ufficio. L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nella apposita colonna della lista di sezione;
- 3) per attestazione di altro elettore del Comune, noto all'ufficio³.
-

AMMISSIONE AL VOTO CON PROCEDURA SPECIALE

Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o «volante») nell'ambito del Comune (legge 23 aprile 1976, n. 136 e D.P.R. 361/1957).

Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

² L'identificazione per documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

³ È da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.



L'ammissione al voto avviene previa presentazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero; tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Il sindaco del comune accertata la regolarità della dichiarazione, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il giorno precedente quello della votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I direttori delle strutture medico-sanitarie interessate, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalità e i termini di cui all'art. 9 della L. 136/1976, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, purchè siano in possesso della prescritta documentazione e della tessera elettorale.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante) se la struttura ha un numero di p.l. inferiori a 100, secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 oppure, se la struttura ha un numero di p.l. da 100 a 199, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n.136/1976.

I direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	REFERENDUM COSTITUZIONALE	DSC - SE - ELE - V06 Pag. 31

Detenuti presso luoghi di reclusione o custodia preventiva

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della L. 136/1976, i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale.

Principali adempimenti del procedimento:

- a) l'interessato deve far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato (risultante dalla tessera elettorale), deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.
- b) il sindaco del comune accertata la regolarità della dichiarazione, provvede:
 - ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
- c) il sindaco del comune dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

I direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

Componenti dei seggi; rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei referendum presso la sezione, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 361/1957: il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, i rappresentanti dei promotori del referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano - previa esibizione della tessera elettorale



prevista dall'articolo 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, rilasciata dal proprio comune, comprovante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune - nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune (*scrutatori e segretario*) o di altro Comune (*presidente del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, i rappresentanti dei promotori del referendum presso la sezione nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio*) .

Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

A norma dell'art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'art. 49 del T.U. n. 361/1957, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori iscritti nelle relative liste.

Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Il D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare: gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	REFERENDUM COSTITUZIONALE	DSC - SE - ELE - V06 Pag. 33

Elettori in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali.

Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del Sindaco del comune.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino nella doppia condizione di impossibilità di allontanamento dall'abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà almeno quindici giorni prima della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo.

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'Azienda Sanitaria Locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendo l'elettore in determinati elenchi e rilasciandogli una attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Le modalità sono le medesime previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione.

Poiché le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. È pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori.

***Voto assistito - Elettori portatori di handicap grave******Voto di elettore fisicamente impedito***

A norma dell'art. 55, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale degli aventi titolo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 41, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, viene rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato art. 41, ottavo comma).

Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando,



all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07; ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesta la cecità.

Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione della generica espressione: «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni e, tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscano su tali capacità ma riguardino la sfera psichica dell'elettore.

La norma – ha affermato il predetto Consesso – impone al presidente del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'iter logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio – salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale – accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 55, terzo comma, del testo unico n. 361 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: «Accompagnatore (data), (sigla del presidente)», senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;



b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 55, quinto comma, del testo unico n. 361).

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale relativo alle operazioni. Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa (all'interno della colonna relativa al motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.

Voto di elettore portatore di handicap

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni contenute nel precedente paragrafo.

voto di elettore non deambulante

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto, per le consultazioni in corso, in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in sede priva di barriere architettoniche.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori deve:

a) accertarsi che l'elettore sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione;



b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina appositamente allestita per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale e tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione.

voto in base ad attestazione del sindaco o sentenza

Se l'elettore è ammesso a votare munito dell'attestazione del sindaco ovvero di una sentenza dell'Autorità giudiziaria che lo dichiara elettore del Comune, potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore deve:

- a) prendere visione dell'attestazione o della sentenza anzidette;
- b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato» nonché la propria firma, la data e il bollo dell'ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso Comune.

Voto di cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, art. 3-sexies "voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali" possono essere ammessi a votare nella Circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo e precisamente:

- ✧ il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
- ✧ i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
- ✧ i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca



all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

Questi elettori devono registrarsi presso gli Uffici Consolari sottoscrivendo apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla norma in parola per l'esercizio del voto all'estero e vengono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 470/1988.

Per ragioni tecnico-pratiche, il legislatore ha previsto che i voti di questi elettori vengano computati nella Circoscrizione estera nella quale si trovano.



**CHI VOTA, DOVE - TABELLA RIEPILOGATIVA**

	CHI	VOTA	DOVE VOTANO
CITTADINI	Cittadino residente nel Comune di iscrizione elettorale	SI	nel Comune di iscrizione elettorale nella sezione assegnata
	Cittadino NON residente nel comune dove si svolgono le elezioni	NO fuori Comune	NON PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO fuori dal proprio Comune ad eccezione dei casi consentiti dalla legge
	Cittadino italiano residente all'estero in Stati CON intesa	SI	PER CORRISPONDENZA NELLO STATO DI RESIDENZA
	Cittadino italiano residente all'estero in Stati SENZA intesa	NO estero SI in Italia	Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo italiano non ha raggiunto le necessarie intese; tali elettori riceveranno apposita cartolina-avviso per il voto in Italia
	cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali	SI	PER CORRISPONDENZA NELLO STATO DI RESIDENZA
	Cittadino italiano residente all'estero che ha optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia	SI	nel Comune di iscrizione elettorale, nella sezione assegnata
	Cittadino straniero di uno stato membro dell'Unione Europea	NO	NON PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO
	Cittadino straniero	NO	NON PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

TUTTI GLI ELETTORI PER POTER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO DEVONO ESIBIRE LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE UNITAMENTE AD UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ



Eccezioni			
	CHI	VOTA	DOVE VOTANO
MEMBRI UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	il presidente	SI	Nella sezione dove esercita la mansione, anche se sia iscritto come elettore in altra sezione del Comune o in altro Comune
	gli scrutatori e il segretario del seggio	SI	Nella sezione dove esercitano la mansione anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune
FORZA PUBBLICA E RAPPRESENTANTI	i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum	SI	Nella sezione dove esercitano la mansione anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune
	gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico	SI	nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in qualsiasi altro Comune del territorio nazionale.
OSPEDALI - CASE DI CURA O DI RIPOSO - CASE CIRCONDARIALI - COMUNITÀ TERAPEUTICHE	Gli elettori ricoverati in ospedali o case di cura	SI con apposita documenta zione	nel luogo di degenza, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune del territorio nazionale
	Gli elettori ristretti presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva	SI con apposita documenta zione	nel luogo di detenzione, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune del territorio nazionale
	gli elettori tossicodipendenti ospitati presso comunità	SI con apposita documenta zione	nella comunità terapeutica o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private (per le quali viene istituito il seggio speciale) anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune del territorio nazionale
	Gli elettori agenti di custodia	SI	presso qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali



FORZE ARMATE - CORPI MILITARMENTE ORGANIZZATI PER IL SERVIZIO DELLO STATO	i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori
	Forze di Polizia	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori
	Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori
	infermiere volontarie della Croce Rossa	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori
ALTRE CATEGORIE	i naviganti (marittimi ed aviatori)	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per motivi di imbarco
	Elettori muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che li dichiara elettori del Comune	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune
	Elettori muniti di una attestazione del Sindaco di ammissione al voto	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune
ELETTORI CON HANDICAP FISICI	elettore non deambulante	SI con apposita documentazione	in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in sede priva di barriere architettoniche
	gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali	SI con apposita documentazione	presso l'abitazione in cui dimorano
	elettore fisicamente impedito	SI Può avvalersi della assistenza di un altro elettore	nel Comune di iscrizione elettorale nella sezione assegnata e, se si avvale di assistenza di un altro elettore, con apposita documentazione

**Come si vota**

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Sul territorio nazionale

- All'elettore sarà consegnata una scheda di **colore arancione** (Pantone Orange 021-U). Ciascun elettore ha diritto di esprimere il voto tracciando, con la matita copiativa, un segno sul riquadro corrispondente alla risposta da lui prescelta ("SI" o "NO").

All'estero

- Voto per corrispondenza degli italiani residenti all'estero

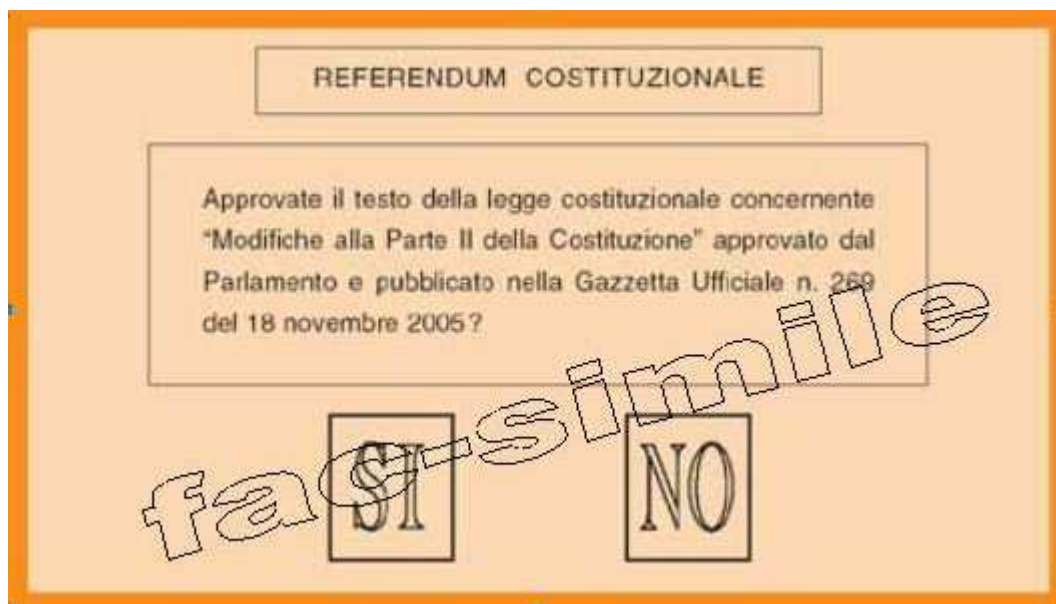
I cittadini italiani residenti all'estero ricevono a casa un plico con la scheda, salvo che abbiano esercitato l'opzione per votare in Italia oppure risiedano in stati con i cui governi non sia stato possibile raggiungere le necessarie intese o la cui situazione politica o sociale non garantisca l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

In occasione di questo referendum costituzionale, votano per corrispondenza anche determinate categorie di cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali, salvo che abbiano esercitato l'opzione per votare in Italia.

Il voto postale sarà scrutinato in Italia da appositi seggi costituiti dall'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero della Corte d'Appello di Roma; lo spoglio avrà inizio, come per le schede votate nel territorio nazionale, alle ore 15 del lunedì.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	REFERENDUM COSTITUZIONALE	DSC - SE - ELE - V06 Pag. 43

Fac-simile di scheda



L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Come sono composti i seggi

L'Ufficio Elettorale di sezione (comunemente denominato "Seggio") è composto da un Presidente, tre Scrutatori e da un Segretario⁴.

Seggio speciale

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno

⁴ L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del testo unico n. 570).

L'art. 89 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da € 206 ad € 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanano dall'ufficio prima che abbiano termine le operazioni elettorali.



100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16,00 del sabato precedente il giorno della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, e nella sede dello stesso.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente del seggio speciale e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, valgono le stesse norme per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto:

- dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto;
- dei detenuti aventi diritto al voto presenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto;

e cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate, pertanto, i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

Ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante)

il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di che trattasi.

A tale scopo, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio elettorale distaccato – che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore e dal segretario del seggio – si recherà presso l'istituto medesimo (o struttura sanitaria) per raccogliere il voto degli elettori degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del



segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad uno scrutatore.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei referendum presso la sezione che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Onorario

L'onorario, fisso forfetario, è pari a: € 130,00 per il Presidente; € 104,00 per gli Scrutatori e il Segretario; € 79,00 e € 53,00 rispettivamente per i Presidenti e Scrutatori di seggio speciale.

Presidente di seggio

I Presidenti di seggio elettorale, che sono 950 (919 presidenti di seggio ordinario + 31 di seggio speciale), vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, che provvede anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento dell'incarico.

Il giorno di sabato (24 giugno c.a.) il Sindaco provvede alla sostituzione dei presidenti che non si sono presentati presso la sala del seggio per ricevere la consegna del materiale elettorale.

Funzioni del Presidente

Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:

- nomina il Segretario del seggio;
- prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto;
- sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio;
- soprintende ed è responsabile di tutte le operazioni del seggio;
- è incaricato dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate;
- ha la potestà di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

Vice Presidente

È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli).

Segretario

È scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, fra gli **iscritti nelle liste elettorali del Comune** che siano **in possesso del titolo di**



studio non inferiore al diploma di istituto **di istruzione secondaria di secondo grado**.

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale.

Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi.

Scrutatori

Sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della votazione.

Per le elezioni in corso gli Scrutatori⁵ nominati sono 2867. Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più Scrutatori, compete al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione: pertanto gli Scrutatori devono essere presenti, con la massima puntualità, presso il locale del seggio, alle ore 16.00 di sabato 24 giugno, alle ore 7.30 di domenica 25 giugno e alle ore 6.30 di lunedì 26 giugno. I sostituti devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino ed essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti:

- firma delle schede di votazione per la loro autenticazione;
- identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
- spoglio delle schede;
- registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
- confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

⁵ Art. 23 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570:

«Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età (*);
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

(*) *N.B.: Il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.*

***Rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum***

I delegati di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in parlamento e i delegati dei promotori del referendum, hanno la facoltà di designare due propri rappresentanti⁶ presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale (art. 19, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352).

Le designazioni devono essere presentate alla segreteria del Comune, entro il venerdì antecedente la votazione, a mezzo di dichiarazione scritta con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 L. 53/1990), che provvederà ad inviarle ai rispettivi presidenti di seggio.

Il Presidente del seggio deve accertare la regolarità della designazione che deve essere effettuata a norma degli art. 25, primo comma del T.U. n. 361/1957 e art. 19, terzo comma, della legge n. 352/1970.

Qualora non ricorrano tali condizioni, il designato non può essere ammesso ad assistere alle operazioni elettorali del seggio.

I rappresentanti hanno diritto:

- a) ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
- b) a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni;
- c) ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione;
- d) a trattenersi all'esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso.

I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno del Partito o del Gruppo politico rappresentato in Parlamento oppure che rechi la denominazione del Comitato promotore del/dei referendum da loro rappresentato.

I rappresentanti, o i membri del seggio, non possono trascrivere i nominativi degli elettori che si sono astenuti dalla partecipazione al voto o che abbiano votato.

⁶ Tali rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, possono essere designati, presso ciascun seggio, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte anche di uno solo dei promotori di ciascun referendum. Le relative designazioni vanno presentate, entro il venerdì precedente la consultazione, al segretario del Comune, che ne curerà la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, oppure vanno presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione. Tali designazioni dovranno essere autenticate, ai sensi dell'art. 25, primo comma del D.P.R. n. 361/57 dal notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90.

***Sanzioni penali***

Sono previste sanzioni penali per chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio (DD.PP.RR. n.570/1960 e n.361/1957 e succ modif. e int.).

**SCRUTINIO**

Terminata la votazione (*ore 15,00 di lunedì 26 giugno*) avrà subito inizio lo scrutinio delle schede relative al referendum: dovranno essere portati a termine entro le ore 14,00 del giorno successivo alla chiusura dei seggi ovvero *entro le ore 14,00 di martedì 27 giugno* (art. 73 T.U. n. 361/1957 e art. 1, comma sesto, L. 16 aprile 2002, n. 62).

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti.

Spoglio e registrazione dei voti

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente deve rimuovere il bloccaggio dell'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò, il presidente poserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

Per tale procedimento, si osservano le seguenti istruzioni ministeriali:

- Lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.
- Questi legge ad alta voce, la risposta che è stata data al quesito e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ognuna delle due risposte.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna risposta.

Il terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella apposita scatola/contenitore: le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Infine il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	REFERENDUM COSTITUZIONALE	DSC - SE - ELE - V06 Pag. 50

CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

delle operazioni del procedimento referendario.

(52° giorno antecedente le votazioni)

Scadenza del termine entro il quale devono essere apportate le cancellazioni dalle liste elettorali degli elettori che hanno trasferito la propria residenza in altro Comune⁷ della Repubblica.

(45° giorno antecedente le votazioni)

Pubblicazione, mediante affissione a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi popolari con il quale viene dato avviso agli elettori:

- della data della votazione;
- della scadenza del termine entro il quale devono essere cancellati dalle liste elettorali gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana, che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale;
- della scadenza del termine entro il quale devono essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune o che abbiano variato la loro abitazione trasferendosi nella circoscrizione di altra sezione del Comune.

(Entro il 10° giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi)

Compilazione da parte della Commissione elettorale comunale di un elenco in triplice copia dei cittadini che pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le votazioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna dagli esemplari delle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'Albo pretorio.

La terza copia viene depositata presso la Segreteria del Comune.

(30° giorno antecedente le votazioni)

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale iscrive nelle liste elettorali gli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi

⁷ Le disposizioni in materia, dato il carattere locale della votazione, prevedono che i Comuni non interessati alla consultazione di cui trattasi, — ove lo ritengano — potranno soprassedere all'effettuazione dell'anzidetta revisione dinamica straordinaria sempre che non vengano direttamente attivati da uno dei Comuni nei quali si terranno le elezioni.



diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

(Tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data delle votazioni)

Designazione, da parte della Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, dei nominativi, compresi nell'Albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.

(15° giorno antecedente le votazioni)

- scadenza del termine entro il quale si possono apportare le variazioni per decesso dell'elettore.

sabato 24 giugno

(giorno antecedente le votazioni)

ore 16 - costituzione e insediamento dell'ufficio elettorale di sezione

domenica 25 giugno

(primo giorno della votazione)

ore 8,00 - apertura della votazione (che prosegue fino alle ore 22)

lunedì 26 giugno

(secondo giorno della votazione)

ore 7,00 - apertura della votazione (che prosegue fino alle ore 15,00)

lunedì 26 giugno

(subito dopo la chiusura della votazione e appena terminate le operazioni di riscontro)

Inizio delle operazioni di scrutinio

martedì 27 giugno

(entro le ore 14,00)

Termine entro il quale devono essere portate a compimento le operazioni di scrutinio.

**Statistiche e curiosità****CORPO ELETTORALE**

Al corpo elettorale vengono sottratti i cittadini italiani residenti all'estero in quanto ammessi al voto per corrispondenza, pertanto, il referendum vedrà interessati:

- sul territorio nazionale 47.342.453 elettori, di cui 22.685.258 maschi e 24.657.195 femmine (i dati si riferiscono al 45° giorno antecedente la votazione e sono suscettibili di lievi modificazioni al termine della revisione straordinaria delle liste elettorali attualmente in corso)
- 2.600.000 cittadini italiani residenti all'estero voteranno per corrispondenza (dati calcolati in base all'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459) [fonte Min.Interno].

Le sezioni saranno 60.978

corpo elettorale della Città

Aventi diritto al voto		maschi	femmine	totale
VOTANTI totale	=	333634	377462	711096
Italiani residenti estero (votano per corrispondenza)		13364	11378	24742

Curiosità (solo residenti)	maschi	Femmine	totale	SUDDIVISIONE TERRITORIALE		
Compiono il 18mo anno di età alla data della votazione	9	8	17	SEZIONI ELETTORALI normali	840	
centenari	23	146	169	Sezioni con sg speciale (osp-det-100/199pl)	31	
18enni che saranno esclusi dal voto	51	38	89	Sezioni con sg spec inf. 100pl (cd seggio volante)	48	
voteranno per la prima volta	247	205	452	TOTALE SEZIONI ELETTORALI	919	
Fasce di età (-)	totale	Stato civile (-)		totale	UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE (seggi)	
18-19	8696	Celibi/nubili		196278	Presidenti (n+sp)	950
20-30	83189	Coniugati		409147	Scrutatori (n+sp)	2867
31-50	242305	Vedovile		76902	Segretari	919
51-60	114365	Già coniugati		25588	TOTALE	4736
Over 60	259360					

 CITTA' DI TORINO	Servizio Elettorale	
DIREZIONE SERVIZI CIVICI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI SYSTEM INFO ELE	REFERENDUM COSTITUZIONALE	DSC - SE - ELE - V06 Pag. 53

APPENDICE NORMATIVA

Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:

Costituzione della Repubblica Italiana: articoli 12, 48, 71, 75, 132 e 138

Legge 25 maggio 1970 n.352

"Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

Legge 22 maggio 1978 n.199

"Modificazioni alla legge 352 del 1970 sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

Decreto Legge 9 marzo 1995 n.67

"Modifiche urgenti alla legge 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

Legge 17 maggio 1995 n.173

"Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"

Decreto del Ministero dell'Interno 9 maggio 1995

"Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum popolari previsti dall'art.75 della Costituzione"

Inoltre, norme per la elezione della Camera dei Deputati (applicabili ai referendum a norma dell'articolo 50 della Legge 25 maggio 1970, n. 352).

Per i referendum indetti trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.



Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente

LEGGE 16 aprile 2002, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

LEGGE 5 febbraio 2003, n. 17.

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità

LEGGE 2 marzo 2004, n. 61.

Norme in materia di reati elettorali

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata per lo scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche



CITTA' DI TORINO

Servizio Elettorale

DIREZIONE SERVIZI CIVICI
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
SYSTEM INFO ELE

REFERENDUM COSTITUZIONALE

DSC - SE - ELE - V06
Pag. 55